Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 *aprile* 1948
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *luglio* 1948
registro Presidenza n. 17, *foglio n.* 240.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FANCIULLACCI Bruno fu Raffaello e di Michelini Rosa, nato a Pieve a Nievole nel 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Reduce dal confino per motivi politici, l'8 settembre 1943 iniziò la sua attività partigiana compiendo audaci atti di sabotaggio e temerari colpi di mano che disorientarono l'avversario. Arrestato una prima volta e ridotto in fin di vita dalle pugnalate infertigli dalla sbirraglia, veniva salvato dai compagni accorsi generosamente a liberarlo. Ripreso, ancora convalescente il suo posto nella lotta, veniva nuovamente arrestato. Venuto a conoscenza che le SS nazifasciste erano in possesso di documenti compromettenti la vita dei suoi compagni, tentava con somma audacia di saltare da una finestra per avvertirli del pericolo che incombeva su loro, ma nel compiere l'atto veniva raggiunto da una raffica di mitra che gli stroncava la vita. — (Firenze, settembre 1943-luglio 1944)

(5)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. 1660.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Famiglia Balestrieri », con sede nella frazione Talacchio del comune di Colbordolo (Pesaro).

N. 1660. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Famiglia Balestrieri », con sede nella frazione Talacchio del comune di Colbordolo (Pesaro) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1661.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Mistretta (Messina).

N. 1661. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 18 novembre 1945, integrato con dichiarazione 10 giugno 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in Mistretta (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1662.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Michele del comune di Alife (Caserta).

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alife in data 22 ottobre 1939, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in contrada San Michele del comune di Alife (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1663.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria curata di San Michele Arcangelo, in frazione Gai del comune di Cison di Valmarino (Treviso).

N. 1663. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 7 dicembre 1947, relativo alla elevazione a parrocchia della Vicaria curata di San Michele Arcangelo, in frazione Gai del comune di Cison di Valmarino (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1664.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio del fondo rustico « Capanno » dal Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in località Masiera del comune di Bagnacavallo (Ravenna) assegnato in dotazione alla Vicaria curata di San Savino Vescovo e Martire, in frazione San Savino del comune di Fusignano (Ravenna) e dell'erezione in parrocchia della Vicaria stessa.

N. 1664. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti del Vescovo di Faenza in data 20 e 24 luglio 1947, relativi il primo allo stralcio del fondo rustico « Capanno » dal Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in località Masiera del comune di Bagnacavallo (Ravenna), assegnato in dotazione alla Vicaria curata di San Savino Vescovo e Martire, in frazione San Savino del comune di Fusignano (Ravenna) e l'altro, all'erezione in parrocchia della Vicaria stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1665.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, Sposo della Beata Maria Vergine e Patrono della Chiesa Universale, in località Migliara del comune di Casina (Reggio nell'Emilia).

N. 1665. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Reggio nell'Emilia in data 10 ottobre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, Sposo della Beata Maria Vergine e Patrono della Chiesa Universale, in località Migliara del comune di Casina (Reggio nell'Emilia).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1949.

Rimozione dalla carica del sindaco di Stornara (Foggia).

AL CAPO DELLO STATO

Il sindaco di Stornara (Foggia), sig. Antonio Nigri, appena insediatosi nella carica e cioè sin dall'agosto 1946, accentrò nelle proprie mani, estromettendone il segretario comunale, il delicato servizio del razionamento consumi e dispose, nel dicembre successivo, anche l'assunzione del proprio figlio per metterlo a fianco dell'impiegato comunale preposto allo ufficio annonario.

Dalle varie ispezioni eseguite presso l'ufficio suddetto, da funzionari della Sepral di Foggia, dall'agosto 1946 al dicembre 1947, sistematicamente emersero gravi deficienze ed irregolarità amministrative e contabili, difformità tra i consumi denunciati e quelli effettivi, mancata corrispondenza tra le giacenze contabili e quelle reali, mancato impianto e confusionaria tenuta dei registri di carico e scarico, denunzia artatamente infedele del numero delle carte annonarie in circolazione per coprire consumi abusivi ed ottenere maggiori assegnazioni di generi tesserati, emissione arbitraria di buoni speciali di prelevamento ed erogazione di farina e pasta in misura maggiore delle spettanze di legge.

Siffatte ed altre irregolarità diedero luogo ad energici e ripetuti richiami del prefetto, cui il sindaco oppose — sempre dopo pressanti solleciti — rare, quanto evasive giustificazioni, senza curarsi con tutto ciò, di riportare il servizio annonario sul binario della legalità.

Appare, d'altra parte, evidente, dalla premessa fatta, come al sindaco personalmente debbano riferirsi le gravi manchevolezze e gli arbitri di quella organizzazione di servizi da lui medesimo predisposta ed accentrata, allo scopo, ovviamente, di manovrare senza interferenze le assegnazioni e la distribuzione dei generi tesserati in dispregio della disciplina vigente in materia, se non addirittura a vantaggio personale.

Sta di fatto che, per la persistenza e la gravità degli abusi emersi, l'inchiesta sull'andamento dell'ufficio comunale di razionamento di Stornara veniva devoluta al Nucleo della polizia tributaria di Foggia ed a conclusione di essa il sindaco Antonio Nigri, con verbale del 6 marzo 1948, era denunciato all'autorità giudiziaria per gravissimi addebiti.

Oltre alle responsabilità, particolarmente rilevanti, sopra delineate, le seguenti altre conferiscono ulteriore rilievo alla condotta sistematicamente illegale del predetto amministratore:

a) l'arbitrario esonero del segretario comunale dalla direzione del servizio annonario dimostra la preordinazione degli abusi che il sindaco intendeva perseguire sin dal suo primo insediamento nella carica;

b) l'assunzione del figlio all'ufficio annonario, approvata dalla Prefettura a condizione che la relativa spesa restasse contenuta entro il limite delle disponibilità assegnate dallo Stato pel servizio razionamento consumi, era stata effettuata e mantenuta malgrado che detto margine fosse stato già raggiunto. Nell'ottobre 1947, infatti, la somma assegnata dallo Stato risultò superata per circa 190.000 lire che restarono, in conseguenza, a carico del Comune.

A tale ingiustificato aggravio del bilancio dell'Ente non aveva fatto, peraltro, riscontro una regolare e proficua prestazione d'opera da parte del nuovo elemento assunto. E' risultato, infatti, che il figlio del sindaco, trattenuto frequentemente a Bari per esigenze di studio, aveva prestato all'ufficio sporadico, irregolare servizio, mentre, per contro, era stato tutti i mesi soddisfatto dello stipendio, integrato della indennità di presenza e, persino, del compenso per lavoro straordinario;

c) in deroga alle disposizioni prefettizie in materia, il sindaco, con propria ordinanza del 4 dicembre 1946, vietò l'esportazione fuori Comune delle olive ivi prodotte, danneggiando con ciò notevolmente, senza un apparente motivo di pubblica utilità e, comunque, senza autorizzazione, i produttori locali;

d) dagli atti rilevasi, altresì, come l'azione del sindaco sia stata improntata a spirito di parte e come egli abbia abusato della carica per colpire ingiustamente cittadini di idee politiche difformi e per favorirne altri indebitamente. Ne sia esempio il deliberato rifiuto apposto ad un esercente del luogo di consegnargli i quantitativi di zucchero, al medesimo concessi espressamente in assegnazione dalla Sepral; le ripetute contravvenzioni elevate a carico dell'esercente stesso per futili motivi e, infine il ritiro, al medesimo, delle due licenze di vendita di vino in bottiglie e di pesce.

Per contro, i buoni speciali di prelevamento di generi alimentari, abusivamente e senza controllo alcuno emessi in favore di pretesi bisognosi o, per inesistenti motivi di ordine pubblico, diedero in effetti al sindaco il modo di favorire indebitamente persone di suo gradimento o con le quali aveva comunanza d'interessi, come il vice sindaco, Capolongo Alberto, e l'esercente Sabata Carbone.

In considerazione delle gravi responsabilità accertate — alcune delle quali rivestono la figura di reato — e dell'azione illegale in cui il sindaco di Stornara ha persistito, ad onta dei ripetuti richiami dell'autorità, si rende necessaria la sua rimozione dalla carica, a' sensi dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In tali sensi si è espresso anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 dicembre scorso e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente i gravi abusi commessi dal predetto amministratore, viene anche stabilita la sua ineleggibilità per il periodo di tre anni, a' sensi del comma 8 del citato art. 149.

Roma, addì 10 febbraio 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che a carico del sig. Antonio Nigri, sindaco di Stornara (Foggia) sono state accertate numerose, gravi irregolarità amministrative, alcune delle quali, presentando gli estremi del reato, sono state denunciate all'autorità giudiziaria;

Ritenuto che i fatti accertati integrano gli estremi di cui al settimo comma dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessaria a rimozione dalla carica del predetto sindaco;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 21 dicembre 1948;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Antonio Nigri, sindaco di Stornara, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949

EINAUDI

(885) SCELBA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1949.

Scioglimento del Consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Da un'inchiesta disposta dal Prefetto di Catanzaro presso l'Amministrazione comunale di Marcedusa furono accertate, oltre a gravi personali responsabilità del sindaco e dell'assessore Greco Francesco, molteplici e non meno gravi inadempienze ed irregolarità dell'Amministrazione.

Le illegalità commesse dal sindaco, ampiamente esposte nella denuncia all'autorità giudiziaria sporta dall'ispettore provinciale, possono riassumersi nelle seguenti precise imputazioni:

1) usurpazione aggravata di suolo pubblico, in concorso con tale Tallarico Francesco, per essersi appropriato nel 1948 di una striscia di suolo appartenente al demanio comunale;

2) falso in atto pubblico, in concorso dell'assessore Greco Francesco e di tale Marini Giuseppe, per avere, ai fini della suddetta usurpazione, falsamente attestato, nel verbale di deliberazione 11 aprile 1948 del Consiglio comunale, che egli si era astenuto dalla discussione svoltasi in quella seduta e che il consigliere Frandina Vincenzo aveva partecipato alla riunione esprimendo regolarmente il voto;

3) interesse privato in atti d'ufficio per aver fatto adottare, nel febbraio 1948, dalla Giunta e dal Consiglio comunale deliberazioni di cessione di suolo in favore di un'azienda di cui era cointeressato;

4) abuso d'ufficio, per avere nel 1946, quale commissario prefettizio del Comune, concesso arbitrariamente alla Cooperativa « Terra Madre » licenza di vendita di bevande alcoliche;

5) furto aggravato, per essersi impossessato nel 1946, di notevole quantitativo di oggetti di cancelleria di proprietà comunale.

Per quanto attiene specificamente alla usurpazione di suolo pubblico giova porre in rilievo la corresponsabilità dell'intera Amministrazione comunale in carica la quale, pur essendo indubbiamente a conoscenza dell'abuso che veniva commesso dal sindaco, nulla fece per impedirne l'attuazione.

Le irregolarità, poi, che investono l'Amministrazione in particolare, delineandone la pregiudizievole inefficienza e lo *spirito irriducibilmente illegalitario* sono le seguenti:

1) numerose concessioni di suolo edificatorio di proprietà comunale per le quali nessuno dei beneficiari ha pagato il relativo prezzo, nè l'Amministrazione ha avuto cura di procedere alla riscossione;

2) concessione gratuita — senza adottare la relativa deliberazione — di terreno cimiteriale in favore del consigliere Murgante Vincenzo;

3) mancato aggiornamento della tariffa per concessioni cimiteriali, la quale risale al 1934 e prevede, di conseguenza, la corresponsione di diritti irrisori, la cui riscossione neppure è stata curata;

4) accertamenti per l'applicazione dell'imposta di famiglia e della imposta di bestiame eseguiti con criteri iniqui;

5) a causa della trascuratezza nell'accertamento e nella riscossione delle entrate comunali, il cimitero comunale trovasi in uno stato di deplorevole abbandono; si verifica, ad esempio, che mancando la porta a una delle poche cappelle esistenti, le bare che vengono accatastate l'una sull'altra, sono visibili dall'esterno ed esposte all'aria.

In merito a tali irregolarità ed inadempienze furono impartite tassative istruzioni dall'ispettore provinciale in sede d'inchiesta, ed il prefetto stesso rivolse successivamente formali contestazioni e diffide all'Amministrazione la quale, peraltro, rimase sorda ai ripetuti e numerosi richiami, rendendo così necessario l'invio *in loco* di un commissario prefettizio che, munito degli opportuni poteri sostitutori, ha provveduto agli adempimenti del caso.

La censurabile inerzia di quella rappresentanza elettiva si è logicamente riflessa sul funzionamento dei pubblici servizi. E' risultato, infatti, che le competenze degli impiegati sono state alcune volte pagate con ritardo di mesi; numerosi sono stati i ricorsi presentati avverso i ruoli delle tasse e imposte comunali, non applicate con criteri di equità; la mancata compilazione dell'elenco dei poveri non ha reso possibile la utilizzazione dei fondi dell'E.C.A. ammontanti a L. 300.000 che, pertanto, giacciono ancora in tesoreria, a causa di beghe esistenti tra il sindaco e i medici locali; il Comune rimase privo del medico condotto per circa due mesi, proprio durante una epidemia di malaria, ed i colpiti da tale male, specie i meno abbienti, non poterono talvolta godere di alcuna assistenza sanitaria.

In conseguenza dei sistemi seguiti dall'Amministrazione otto dei quindici consiglieri assegnati al Comune hanno rassegnato le dimissioni, così che, attualmente, quella rappresentanza elettiva si compone di soli sette membri, tra cui è il sindaco, che, per di più, a seguito della menzionata denunzia, è in conflitto d'interessi con la civica azienda.

Manifesta appare, d'altra parte, ai fini di una sollecita riparazione dello stato caotico in cui è stata ridotta la civica azienda, la inefficacia e la inopportunità della eventuale integrazione del Consiglio comunale con l'elezione dei membri mancanti ai termini dell'art. 280 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Infatti, i consiglieri tuttora in carica, con la loro voluta astensione da qualsiasi azione diretta a contenere nei limiti della legalità l'operato del sindaco e da ogni iniziativa rivolta ad assicurare una retta e fattiva amministrazione della cosa pubblica, hanno dimostrato il deliberato proposito di uniformarsi al comportamento arbitrario del sindaco stesso in dispregio dei ripetuti richiami dell'autorità di vigilanza.

Per le considerazioni che precedono e tenuto conto che nel caso in esame si sono verificati i presupposti di cui all'art. 323 del testo unico sopra citato, si ritiene necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Marcedusa.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 dicembre 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del ragioniere capo di prefettura, sig. Michele Silipo.

Roma, addì 8 febbraio 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 dicembre 1948;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marcedusa (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere capo di prefettura, sig. Michele Silipo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949

EINAUDI

SCELBA

(874)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949.

Rimozione dalla carica del sindaco di Silvi (Teramo).

AL CAPO DELLO STATO

L'Amministrazione comunale di Silvi (Teramo) è retta, sin dal suo insediamento, che risale alle elezioni amministrative del 17 marzo 1946, dal sindaco, rag. Gino Terra, il cui operato, caratterizzato da vieti atteggiamenti autoritari e dalla insofferenza di ogni legittimo limite o controllo alla propria azione amministrativa, si rilevò ben presto improntato alla inosservanza della legge e lesivo degli interessi della civica azienda, tanto da richiamare la particolare, vigile attenzione della Prefettura.

Da una prima inchiesta eseguita, nel marzo 1947 dal vice prefetto ispettore, emersero, infatti, varie irregolarità e manchevolezze e, nel contempo, apparve evidente la tendenza del sindaco ad agire di propria iniziativa, esautorando gli organi deliberativi del Comune.

Risultarono così liquidate spese non deliberate nei modi e forme di legge, emessi mandati di pagamento per somme eccedenti le disponibilità di bilancio ed eseguiti lavori senza alcuna deliberazione.

Tali irregolarità furono dal prefetto contestate al sindaco ma, nonostante l'espresso invito a fornire in merito sufficienti ragguagli, nessun riscontro fu dato mai dal predetto amministratore.

Frattanto, nuove circostanze venivano a porre in più chiara evidenza la condotta sistematicamente arbitraria del sindaco e la sua ostinata resistenza agli ordini impartiti dall'autorità.

La Prefettura aveva disposta la revoca di una ordinanza di requisizione di alloggio emessa dal sindaco, su delega prefettizia e che, contrariamente alle attestazioni precedentemente fatte dallo stesso, era risultata poi fondata su elementi di fatto inesistenti. Tale ordine del prefetto però rimase senza esito alcuno e l'arbitraria requisizione continuò ad essere mantenuta anche quando sopravvenne la decisione del Comitato giurisdizionale centrale, che annullava per illegittimità il provvedimento di requisizione, con condanna del sindaco al rimborso delle spese.

Malgrado gli inviti, le disposizioni personalmente date dal prefetto e le ripetute sollecitazioni telegrafiche il sindaco Gino Terra si astenne — pur dopo aver data al prefetto formale assicurazione — dal fare eseguire la menzionata decisione del Comitato giurisdizionale, sì da rendere necessario l'intervento sostitutorio di apposito commissario prefettizio.

Altra e non lieve manifestazione della condotta illegale del sindaco risultò l'esecuzione di lavori per la costruzione di un acquedotto in contrade Panicotti e Marinelli, disposta ai fini elettoralistici, senza l'approvazione del Consiglio comunale e senza nulla predisporre per l'aggiornamento del progetto, nonchè pel finanziamento ed il relativo appalto. Dopo qualche tempo però il sindaco stesso dovette ordinare la sospensione dei lavori per mancanza di fondi e lo scassato già eseguito rese impraticabile per oltre un anno, la strada che da Silvi Marina conduce alla frazione San Silvestro, provocando lagnanze e proteste da parte degli abitanti della zona.

Anche in tale occasione le sollecitazioni del prefetto per una pronta riattivazione del fondo stradale rimasero senza esito e la grave situazione, improvvisamente creata dal sindaco, potè essere rimossa solo per l'interessamento della Prefettura che ottenne dal Provveditorato alle opere pubbliche il necessario finanziamento per il proseguimento dei lavori.

Il persistente irregolare andamento della civica amministrazione, e, in particolare, la precaria situazione finanziaria dell'Ente, che aveva portato tra l'altro, al mancato pagamento degli stipendi di settembre e di altre competenze arretrate al personale dipendente, costrinse la Prefettura ad una assidua vigilanza ed a ripetuti interventi anche in sede ispettiva.

Da una seconda ispezione eseguita nell'ottobre 1947 risultò che, a distanza di circa otto mesi dalla prima inchiesta, il sindaco persisteva nelle medesime illegalità ed inadempienze precedentemente riscontrate e contestate. Erano, infatti, liquidate spese non ancora deliberate, emessi irregolari mandati di pagamento su stanziamenti di bilancio che non offrivano la necessaria disponibilità ed erano state pagate spese facoltative prescindendo dalla prescritta approvazione tutoria.

Nonostante la gravità della situazione di cassa, che aveva provocato, per ultimo, lo sciopero dei dipendenti comunali non soddisfatti delle proprie competenze, era stato omesso, con colpevole incuria, di compilare e portare in riscossione i ruoli dell'imposta di famiglia, per gli anni 1945-46-47. A tale essenziale adempimento dovette, pertanto, provvedere il commissario inquirente.

Da una terza ispezione, infine, eseguita nel maggio 1948 risultava ancora la persistenza nelle medesime gravi irregolarità accertate sin dal marzo dell'anno precedente e che il sindaco non si era mai curato di rimuovere, nonostante i formali e ripetuti richiami dell'autorità prefettizia. Veniva ad emergere, tra l'altro, che erano stati assunti senza alcuna autorizzazione del Ministero dell'interno, due impiegati straordinari per il servizio razionamento consumi.

L'onere, derivante dalle relative remunerazioni stabilite e modificate dal sindaco *ad libitum* venne a gravare sulle striminzite finanze del Comune e solo per il successivo interessamento della Prefettura presso il Ministero, fu possibile assicurare all'Ente un parziale rimborso delle somme erogate e limitare in tal modo l'incidenza del carico finanziario che ammontò tuttavia alla non indifferente somma di L. 142.624.

Risultò ancora che, con provvedimento assolutamente arbitrario e adottato, come al solito, senza preventiva deliberazione nè autorizzazione alcuna, il sindaco aveva disposto il pagamento dell'onorario di L. 10.000 a favore di un avvocato incaricato di difendere in sede penale, i componenti della Commissione di 1ª istanza per i tributi locali, addebitando così al Comune un onere, che esulava, in modo assoluto, dai compiti di istituto.

Le suddette ed altre numerose arbitrarie erogazioni furono disposte, senza alcun riferimento agli stanziamenti passivi di bilancio, che risultarono, in linea di massima, notevolmente superati dalle spese, mentre la sistematica sottrazione di queste ultime alla cognizione degli organi deliberativi del Comune, rese più agevole al sindaco la loro arbitraria attuazione, venendo a mancare il tempestivo controllo degli organi di tutela.

Sulla base di quanto accertato ed esposto, chiaramente rilevasi che, nonostante i molteplici inviti, le contestazioni, i provvedimenti di sostituzione e le inchieste amministrative e contabili, il predetto amministratore ha deliberatamente persistito nella violazione degli obblighi di legge e nella inottemperanza alle disposizioni e alle richieste legittimamente formulate dall'autorità di controllo.

Le gravi irregolarità accertate rendono necessaria la rimozione dalla carica del predetto amministratore, la cui azione, persistentemente illegale ed arbitraria, si è palesata apertamente in contrasto con la finalità e la dignità delle funzioni connesse alla carica.

In tali sensi si è pure espresso il Consiglio di Stato nella adunanza del 7 dicembre 1948.

Pertanto, in conformità del parere del predetto Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente i gravi abusi commessi dal ripetuto sindaco, viene anche stabilita la sua ineleggibilità per il periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 149, comma 8°, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Roma, addì 10 febbraio 1949

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il signor Terra Gino, sindaco di Silvi (Teramo), è risultato responsabile di numerose e gravi irregolarità che ne hanno seriamente compromesso il prestigio;

Considerato che i fatti accertati integrano gli estremi di cui al settimo comma dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario disporre la rimozione dalla carica del predetto sindaco;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 dicembre 1948;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Terra Gino, sindaco di Silvi, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1949

EINAUDI

SCELBA

(875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1948.

Revoca del decreto interministeriale 16 settembre 1946, riguardante la convalida di licenziamento del sig. Biondo Giovanni dall'impiego di ruolo presso l'ex « gil ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA DIFESA

ED

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1947, col quale sono stati convalidati i licenziamenti disposti dalle autorità della repubblica sociale italiana nei confronti degli impiegati dell'ex « gil » e fra questi quello col quale il sig. Biondo Giovanni, applicato di ruolo, era stato dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della sua smobilitazione;

Considerato che il sig. Biondo Giovanni ha chiesto la revoca del precitato decreto interministeriale comprovando di non aver ripreso servizio presso l'ex « gil » per non sottostare alle imposizioni delle autorità fasciste e di essersi invece arruolato nelle formazioni partigiane;

Visto il parere favorevole del commissario straordinario della Gioventù italiana;

Decreta:

Il decreto interministeriale 16 settembre 1946 è revocato nei confronti del sig. Biondo Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 260. — FERRARI

(887)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1949.

Proroga della gestione commissariale per l'amministrazione del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1948, venne sciolto il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Aurelio Ronca, vice prefetto ispettore.

Precipuo compito del predetto commissario, che assunse le consegne dell'ufficio il 29 dello stesso mese, è stato quello di provvedere a sistemare la situazione finanziaria del Comune e riorganizzare i vari servizi comunali.

Tale compito egli però non ha potuto, data la complessità dei problemi, assolverlo in pieno entro il termine fissato per la provvisoria amministrazione del Comune.

E' opportuno peraltro che l'opera da lui iniziata venga proseguita occorrendo, in particolare, curare l'applicazione della imposta di famiglia, non attuata in quel Comune da ben cinque anni, la sistemazione dei beni demaniali e la riorganizzazione del Corpo dei vigili urbani e campestri.

Rendendosi pertanto necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale che sta per scadere, si è a ciò provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Foggia, addì 21 febbraio 1949

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1948, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Aurelio Ronca, vice prefetto ispettore;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Giovanni Rotondo è prorogata di mesi tre.

Foggia, addì 21 febbraio 1949

Il prefetto: DONADU

(877)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 febbraio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Albert Edward Watkins, Console di Gran Bretagna a Torino.

(879)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 59

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 14 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,50
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	71,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % 1936	93,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,20
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 14 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Ente costruzione quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1949, i poteri conferiti al rag. Teodoro Ugliana, commissario della Società cooperativa « Ente costruzione quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano, sono stati prorogati al 31 marzo 1949.

(907)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 2.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(854)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1949, si chiarisce che il mutuo autorizzato con decreto interministeriale del 15 novembre 1948, a favore del comune di Terracina (Latina) per l'esercizio 1948, è di « L. 13.080.000 ».

(905)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(843)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del personale statale degli Uffici provinciali industria e commercio, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia corporativa ora Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, con il quale, alle tabelle organiche nel cessato Ministero delle corporazioni — ora dell'industria e del commercio — sono stati aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni — ora Uffici provinciali industria e commercio — e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che abolisce i Consigli e gli Uffici provinciali delle corporazioni e istituisce — tra l'altro — gli Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 373, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di quinta classe in prova (grado 11°, grado *B*) degli Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro n. 9, foglio n. 171, col quale oltre alla proroga dei termini di scadenza, è stata stabilita l'ammissione delle donne al concorso di cui trattasi;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1948, registro n. 2, foglio n. 64, col quale è stata disposta la revoca dell'accantonamento della metà dei posti di cui all'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, concernente gli ex combattenti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende ai partigiani combattenti le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1948, registro n. 2, foglio n. 168;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, a seguito del risultato del concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di quinta classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del personale statale degli Uffici provinciali industria e commercio:

1) rag. Paolo Hamel	con punti	18,21	su 20
2) rag.ra Elvira Fowst, orfana di guerra	»	18,16	»
3) rag. Giuseppe Trimarchi	»	17,33	»
4) rag. Mario Barozzi	»	16,58	»
5) rag. Alberto Tamburelli, ex combattente	»	16,46	»
6) rag. Paolo Pettinari	»	16,15	»
7) rag Alberto Maurino, ex combattente, orfano di guerra	»	15,96	»
8) rag.ra Lidia Centi	»	15,80	»
9) rag. Giuseppe Roselli	»	15,73	»
10) rag. F. Paolo Di Bella, orfano di guerra, ex combattente	»	15,65	»
11) rag. Renato Zuchi	»	15,60	»
12) rag. Rocco Di Donato	»	15,46	»
13) rag.ra Antonia Petrone	»	14,91	»
14) rag. Anastasio Lanfluti Baldi	»	14,66	»
15) rag.ra Elisabetta Girardi	»	14,65	»
16) rag. Umberto Guancioli	»	14,60	»
17) rag. Domenico Trivisone	»	14,59	»
18) rag. Ariodante Marianni	»	14,41	»
19) rag. Paolo Franco	»	14,08	»
20) rag. Oreste Zito, partigiano, combattente	»	13 —	»

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1) rag. Paolo Hamel
2) rag.ra Elvira Fowst, orfana di guerra
3) rag. Giuseppe Trimarchi
4) rag. Mario Barozzi
5) rag. Alberto Tamburelli, ex combattente
6) rag. Paolo Pettinari
7) rag. Alberto Maurino, ex combattente, orfano di guerra
8) rag.ra Lidia Centi
9) rag. Giuseppe Roselli
10) rag. F. Paolo Di Bella, ex combattente, orfano di guerra
11) rag. Renato Zuchi
~~12) rag. Rocco Di Donato~~
13) rag.ra Antonia Petrone
14) rag. Anastasio Lanfluti Baldi
15) rag. Oreste Zito, partigiano combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1) rag.ra Elisabetta Girardi
2) rag. Umberto Guascioli
3) rag. Domenico Trivisone
4) rag. Ariodante Marianni
5) rag. Paolo Franco

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1949
Registro n. 2, *foglio n.* 282.

(857)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.